



UNIVERSITÀ
CUSANO

REGOLAMENTO

TIROCINIO ACCADEMICO

Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecniche psicologiche (L-24) – fino all'a.a. 2015-2016

Corso di Laurea Magistrale in Psicologia del lavoro e delle organizzazioni (biennale - classe LM-51)

Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Riabilitazione (biennale - classe LM-51)

(D.M. 270/04)



Art. 1 – Premessa

L’Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma (UNICUSANO), per garantire che l’attività formativa complessiva assicuri oltre che l’adeguata preparazione teorica anche una conseguente esperienza applicativa, favorisce l’esplicitamento di attività di tirocinio sia accademico o curricolare sia professionalizzante. Il tirocinio accademico per il Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche (triennale - classe L-24) non è più previsto a partire dall’anno accademico 2016-2017; quello per i Corsi di Laurea Magistrale in Psicologia (biennale - classe LM-51) è da considerarsi parte integrante dei Corsi di Studio, mentre il tirocinio professionalizzante è realizzato successivamente al conseguimento del titolo di studio e quindi estraneo al presente regolamento. Il regolare e positivo svolgimento dell’attività di tirocinio accademico, ove previsto dal piano di studi, è condizione indispensabile per il conseguimento del titolo di laurea al quale il tirocinio afferisce e non è valido per l’accesso all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione. Il presente Regolamento stabilisce le norme su cui l’UNICUSANO fonda le attività di tirocinio per la Facoltà di Psicologia.

Art. 2 – Norme Generali

Il tirocinio curriculare può essere svolto presso strutture pubbliche o private caratterizzate dallo svolgimento di attività coerenti con gli obiettivi formativi dei corsi di laurea a cui afferisce. Lo studente sceglie l’Ente presso il quale svolgere il tirocinio selezionandolo tra quelli già convenzionati con l’Ateneo, il cui elenco è presente sul sito dell’Università, oppure proponendo la stipula di una convenzione con altro ente.

A tal fine, è obbligatoria la consegna della seguente modulistica da inoltrare, a seconda del Corso di Laurea di appartenenza, a tirocinio.psitriennale@unicusano.it o tirocinio.psimagistrale@unicusano.it :

- ❖ Modulo di Convenzione compilato e firmato dall’Ente ospitante (contestualmente alla scheda dati del Soggetto ospitante);
- ❖ Atto Costitutivo o Statuto sociale della struttura (non per strutture pubbliche);
- ❖ Domanda di tirocinio recante la descrizione del progetto formativo redatto dal tutor aziendale, con firma per approvazione del tirocinante e del tutor aziendale;
- ❖ copia del bonifico effettuato per il pagamento della tassa di tirocinio
- ❖ scheda anagrafica dei dati utili per consentire all’Unicusano di provvedere alla stipulazione della polizza RC



Le attività del tirocinante svolte nel percorso formativo devono essere supervisionate da un tutor con laurea magistrale in psicologia, non necessariamente iscritto all’albo, presente presso l’Ente o l’Azienda con un contratto lavorativo attivo che lo inquadri all’interno dell’Azienda ospitante.

Se il Progetto di Tirocinio prevede la frequentazione di luoghi esterni all’Ente, questo deve figurare nel progetto stesso.

Gli enti convenzionabili, pubblici o privati, saranno sottoposti, per l’approvazione, all’esame del Consiglio di Corso di Studio. Le domande di tirocinio sono approvate dal Preside del Corso di laurea.

Art. 3 – Riconoscimento di esperienza professionale come tirocinio

Lo studente può richiedere entro 30 gg dall’immatricolazione e per una sola volta, il riconoscimento di un’attività lavorativa o di volontariato (conclusa precedentemente all’iscrizione) a titolo di tirocinio accademico presentando all’ufficio tirocini apposita documentazione attestante la natura e la durata dell’attività svolta.

Il modulo di richiesta di riconoscimento va inoltrata all’Ufficio tirocini: tirocinio.psimagistrale@unicusano.it

La documentazione è esaminata dal Preside di Facoltà che valuta la rispondenza dell’esperienza maturata ai criteri formativi del Corso di Laurea.

In caso di accoglimento della richiesta lo studente è esonerato dallo svolgimento del tirocinio e dal pagamento della relativa tassa.

Il tirocinio svolto nell’amministrazione pubblica o privata, dove lo studente presta la propria attività lavorativa abituale in qualità di dipendente o collaboratore, deve essere effettuato fuori dall’orario di lavoro e seguire le procedure amministrative ex art.4 del presente Regolamento.

Art. 4 – Attività di tirocinio

Il tirocinio legato al Corso di Laurea triennale L-24 (se previsto dal piano di studi e comunque fino all’anno accademico 2015-2016) deve essere svolto a partire dal terzo anno di corso.

Il tirocinio legato al Corso di Laurea Magistrale deve essere svolto a partire dal secondo anno di corso.



Il monte ore previsto per il tirocinio è pari a 25 ore per cfu assegnati dal piano degli studi. Il tirocinio deve essere svolto entro un periodo massimo 6 mesi, presso un unico ente ospitante, trascorsi i quali l'attività svolta verrà annullata. Eventuali proroghe (per un periodo massimo di ulteriori 2 mesi) devono essere richieste e concordate con il Preside di Facoltà.

Lo studente che, durante lo svolgimento del tirocinio per gravi e certificati motivi, intenda cambiare la struttura ospitante, è tenuto a produrre un'istanza motivata all'ufficio tirocinio indirizzato al Preside di Facoltà con la quale comunica la propria intenzione di cambio e la preventiva disponibilità di altra struttura ospitante. Il Preside di Facoltà, se le motivazioni addotte dallo studente vengono ritenute valide, autorizza il cambiamento della struttura ospitante. Lo studente che ha ricevuto autorizzazione al cambiamento della struttura ospitante è tenuto a comunicare la rinuncia all'ufficio tirocinio.

L'attività di tirocinio non costituisce rapporto di impiego: gli Enti non possono utilizzare i tirocinanti per attività professionali che si configurino come sostituzione di personale dipendente o come risorsa aggiuntiva.

Al fine di promuovere attività di formazione è possibile attivare, obbligatoriamente durante il corso di studi, tirocini curriculare facoltativi, non finalizzati all'acquisizione di crediti formativi e che, non essendo rilevanti per il conseguimento del titolo di studio, possono concludersi anche successivamente al termine del percorso di studi, ma comunque entro un anno dal conseguimento della laurea. Tali tirocini seguono la medesima modalità di attivazione dei tirocini curriculare obbligatori.

Il tirocinio curriculare e/o facoltativo non può superare, cumulativamente, le 500 ore complessive.

Art. 5 – Tirocinio interno

Il tirocinio può essere anche svolto internamente all'Università, in tal caso il tutor di riferimento può essere qualunque docente del Corso di Studio anche non iscritto all'Albo. Ciascun tutor universitario non può seguire più di 5 studenti a semestre.

Se il Progetto di Tirocinio prevede la frequentazione di luoghi esterni, non istituzionali, per la raccolta dei dati, questo deve figurare nel progetto stesso (e l'ente esterno deve essere convenzionato).

Per avviare il tirocinio interno è obbligatorio contattare il docente e verificarne la disponibilità. Successivamente lo studente dovrà presentare l'apposita domanda debitamente compilata all'ufficio tirocini e provvedere al pagamento della tassa tirocini secondo le medesime modalità previste per il tirocinio esterno.



Art. 6 – Contenuti del tirocinio

Il tirocinante è tenuto a svolgere la propria attività in accordo con le finalità perseguiti dalla struttura/ unità operativa in cui opera, all'interno degli obiettivi concordati, seguendo le indicazioni date dai Responsabili, in coerenza con le disposizioni relative al settore ed ai regolamenti generali dell'Ente di riferimento.

Le attività di lavoro effettuate durante il tirocinio avranno per oggetto i contenuti metodologici e deontologici inerenti al ruolo e alla funzione del laureando triennale o magistrale, che comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali ed alle collettività. Le attività di ricerca possono costituire una integrazione delle attività di tirocinio, ma non sostituirsi ad esse, ad eccezione dei tirocini svolti in Strutture che abbiano l'ambito di ricerca quale finalità costitutiva dell'Ente.

Art. 7- Copertura assicurativa

L'Università garantisce la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative riguardano anche attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento, previa comunicazione scritta all'Università da parte del soggetto ospitante.

Per poter iniziare lo svolgimento del tirocinio è obbligatorio attendere la comunicazione dell'avvenuta emissione della polizza e la mail di ufficiale autorizzazione allo svolgimento del tirocinio da parte dell'Ufficio Tirocini.

I tirocini non autorizzati non saranno riconosciuti validi.

Art. 8 – Tirocini attivati al di fuori del territorio nazionale

Il presente Regolamento si applica anche ai tirocini svolti al di fuori del territorio nazionale.

Per quanto attiene alle coperture assicurative, il tirocinante è tenuto ad attenersi alle disposizioni previste dalla normativa del Paese in cui il tirocinio si svolge che saranno individuate ed applicate caso per caso dall'ufficio tirocini.

Al fine di consentire il raggiungimento del monte ore di attività di tirocinio previsto dal piano di studi, entro i tempi utili al conseguimento della Laurea, per i tirocini svolti al di fuori del territorio nazionale, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 4, ultimo comma in materia di durata massima delle attività di tirocinio curriculare e/o facoltativo, il tirocinio può essere attivato a partire dal primo anno di corso, oppure, se richiesto dalle normative nazionali per l’iscrizione agli ordini professionali o Registri o per l’accesso ad esami di stato, il tirocinio può essere attivato successivamente al conseguimento del titolo di Laurea.

Art. 9 – Oneri ulteriori

Qualora dalla conclusione della convenzione richiesta dallo Studente derivassero per l’Unicusano oneri ulteriori rispetto a quelli previsti dall’art. 7, lo Studente è tenuto a farsi carico dei costi aggiuntivi. L’attivazione del tirocinio è subordinata al versamento all’Unicusano da parte dello Studente del contributo economico richiesto dal Soggetto Ospitante.

Art. 10 – Conclusione tirocinio

Al termine del tirocinio, lo studente è tenuto ad inviare all’ufficio tirocini, agli indirizzi tirocinio.psitriennale@unicusano.it o tirocinio.psimagistrale@unicusano.it :

- ❖ relazione finale sull’attività svolta redatta dal tutor dell’Azienda o dell’Ente ospitante;
 - ❖ foglio firme delle presenze presso la struttura ospitante firmata dal tutor dell’organizzazione ospitante o dal tutor interno, con la specifica dei giorni e delle ore nelle quali lo stesso studente ha svolto le attività di tirocinio.
- Il tutor universitario apporrà un visto sulla certificazione proveniente dallo studente in seguito al quale il personale di segreteria procederà alla registrazione dell’attività di tirocinio nel database dell’Ateneo.

Art. 11 – Tassa tirocinio e diritti di segreteria

Per poter avviare il tirocinio è obbligatorio provvedere al pagamento della TASSA TIROCINI da versarsi esclusivamente con bonifico bancario a:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI NICCOLÒ CUSANO - TELEMATICA ROMA

BANCA: MPS

IBAN: IT49Z0103003284000001899219

BIC: PASCITM1A27

La causale dovrà contenere OBBLIGATORIAMENTE:

- ❖ nome e cognome dello studente;
- ❖ nome della Facoltà;
- ❖ Codice (come riportato nella tabella):

Codice	Causale	Costi (€)*
DS3	Tassa tirocini	100,00

La copia del pagamento dovrà essere allegata alla domanda di tirocinio e alla convenzione da inviare all'ufficio tirocinio.

Art. 12 – Sospensione del tirocinio

L'interruzione del tirocinio è ammessa in caso di maternità, infortunio o malattia di lunga durata e di grave e documentato impedimento: in ogni caso l'interruzione non può essere superiore a sei mesi.

In caso di interruzione da parte del tirocinante, è richiesta una comunicazione scritta da parte dello stesso (documentando i motivi dell'interruzione) indirizzata al tutor del soggetto ospitante e all'ufficio tirocini.

Il tirocinio può essere interrotto anche da parte del soggetto promotore o del soggetto ospitante in caso di gravi inadempienze di uno dei soggetti coinvolti o di impossibilità di conseguire gli obiettivi formativi.

L'Università si riserva di valutare e approvare le motivazioni alla base della richiesta.